REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DOP-IGP-STG AI SENSI DEL REG. UE:

n. 1151/2012 (DOP; IGP;STG)

CCPB SRL
40126 Bologna – Italy
Viale Masini, 36
tel. 051/6089811
fax 051/254842
www.ccpb.it
ccpb@ccpb.it

Redatto da: Responsabile Certificazioni di Prodotto	Verificato da: Responsabile Assicurazione Qualità	Approvato ed autorizzato all'emissione da: Amministratore Delegato	
		in data:	2020-07-17

INDICE

PREMESSA **3**

SEZIONE 1. – PARTE GENERALE **4**
1.1. Scopo 4
1.2. Generalità 4
1.3. Documenti di riferimento 4
1.4. Termini e definizioni 5
1.5. Sigle ed abbreviazioni 6
1.6. Organizzazione di CCPB 6
1.7. Riservatezza 6
1.8. Conflitto di interessi 7
1.9. Contratto per la fornitura del servizio di ispezione e/o certificazione 7
1.10. Tariffe e pagamenti 7
1.11. Recesso e risoluzione del contratto 7
1.12. Disponibilità di informazioni al pubblico e alle Organizzazioni 7
1.13. Lingua utilizzata 8

SEZIONE 2. – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE **9**
2.1. Informazioni 9
2.2. Domanda di accesso 9
2.3. Verifica Ispettiva iniziale 9
2.4. Prove e Controlli di Conformità di Prodotto 10
2.5. Classificazione e gestione dei rilievi 11
2.6. Concessione della certificazione 11
2.7. Sorveglianza 11
2.8. Obblighi dell'Organizzazione 11
2.9. Modifiche alle condizioni di certificazione 12
2.10. Sospensione, riduzione e revoca della certificazione 12
2.11. Rinuncia alla certificazione 12
2.12. Cessazione dell'uso della certificazione 13
2.13. Gestione dei reclami 13
2.14. Ricorsi 13

SEZIONE 3. – USO DEI MARCHI E DEI CERTIFICATI **13**

PREMESSA

Il presente regolamento dell'attività di controllo e certificazione, contiene una serie di prescrizioni alle quali gli operatori devono attenersi per poter ottenere la certificazione di conformità e mantenerla nell'ambito dell'attività di sorveglianza di CCPB. Gli operatori che trattano nel settore agroalimentare possono chiedere di certificare i prodotti agroalimentari senza dover utilizzare gli altri servizi di CCPB connessi ai differenti schemi di certificazione da questo attivati.

La base normativa, cui l'operatore si deve riferire per l'ottenimento della certificazione di conformità è costituita da norme cogenti applicabili e dai Documenti Normativi di riferimento.

Il presente Regolamento è approvato dall'Amministratore Delegato di CCPB, e sottoposto all'attività di sorveglianza da parte del Comitato Salvaguardia Imparzialità. Il Comitato Salvaguardia Imparzialità è l'organo garante dell'imparzialità nell'ambito della esecuzione dell'attività di controllo e certificazione di CCPB; in esso sono equamente rappresentate le parti interessate alla attività di certificazione (Consumatori, Produttori, Preparatori, Distributori, Enti di Normazione, Amministrazioni Pubbliche).

CCPB garantisce l'accesso ai sistemi di controllo oggetto del presente regolamento senza discriminazioni di alcun genere, non adotta condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura, né condiziona l'accesso al sistema di controllo e certificazione alle dimensioni dell'operatore o all'appartenenza dello stesso a particolari associazioni o gruppi di operatori.

SEZIONE 1. – PARTE GENERALE

1.1. Scopo

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo degli operatori che hanno richiesto il servizio a CCPB, in funzione di specifici disciplinari. La conformità del prodotto e delle sue modalità di ottenimento implica il rispetto della normativa vigente a livello nazionale e comunitario.
In particolare il presente regolamento integra il *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione* sottoscritto dagli operatori, fornisce un'ampia descrizione dell'organizzazione e dell'attività di CCPB e disciplina le attività che devono essere seguite dagli operatori per ottemperare ai requisiti del sistema di controllo.
Eventuali deroghe al presente regolamento, comunque non in contrasto con le norme di riferimento per CCPB, saranno oggetto di valutazione da parte di CCPB stesso, che si riserva di accettarle.

1.2. Generalità

CCPB è un organismo di terza parte, costituito il 18 giugno 2004, che gestisce un sistema di controllo e certificazione di prodotti e servizi, ed opera nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti agro-alimentari e dei prodotti "no-food" in generale, ottenuti sia nel settore della produzione agricola biologica - ivi comprese le attività di allevamento, preparazione, distribuzione ed importazione – che nel settore della produzione agricola eco-compatibile ed in quello delle produzioni di qualità regolamentata.
CCPB è un Organismo di Certificazione di Prodotti, Processi e Servizi accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, nel settore dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale.
CCPB opera nell'ambito della certificazione di prodotti agroalimentari, dei cosmetici biologici e naturali, del verde ornamentale, del tessile biologico, ed è orientato a sviluppare schemi di certificazione attinenti in modo particolare l'ecosostenibilità e la compatibilità ambientale.

1.3. Documenti di riferimento

Reg. UE 1151/2012 e sue successive modifiche, integrazioni e regolamento attuativi, di seguito denominato semplicemente Reg. UE 1151/2012	Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e sue successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi, di seguito denominato semplicemente Reg. CE 1308/2013	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
	Disciplinari di produzione delle DOP, IGP e STG controllate da CCPB
	Piani di controllo delle DOP, IGP e STG controllate da CCPB

1.3.1. Altri documenti di riferimento

Statuto di CCPB SRL	Atto costitutivo della Società CCPB SRL
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI CEI 70017	Valutazione della Conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto
Regolamenti, circolari e prescrizioni ACCREDIA	
UNI CEI EN ISO/IEC 17000	Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1	Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2	Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto
UNI CEI EN 45020	Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale
UNI EN ISO 9000	Sistemi di gestione per la qualità – fondamenti e terminologia.
UNI EN ISO 19011	Linee guida per gli audit di sistema di gestione

Nota: per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata; per i riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento cui si fa riferimento (compresi eventuali aggiornamenti).

I documenti di riferimento delle Organizzazioni oltre a quelli contrattuali sono rappresentati da quelli Normativi, che includono la Legislazione vigente applicabile al prodotto ed alle attività oggetto di controllo, il Disciplinare ed il Piano dei controlli applicabili.

1.4. Termini e definizioni

ACCREDITAMENTO	Attestazione di parte terza costituente formale dimostrazione della competenza di un Organismo a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità.
AZIONE CORRETTIVA	Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.
CAMPIONAMENTO	Prelievo di un campione di un oggetto di valutazione di conformità secondo una procedura.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	Documento emesso secondo le regole di un sistema di certificazione, il quale indica che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è in conformità con una specifica norma od un altro documento normativo.
CERTIFICAZIONE	Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone.
CONFORMITÀ	Soddisfacimento di un requisito.
CORREZIONE (TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA')	Azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.
DOCUMENTI CONTRATTUALI	Sono rappresentati da Contratto per la fornitura dei servizi di controllo, accordo economico e Regolamento del servizio di controllo.
DOCUMENTO NORMATIVO	Documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernente determinate attività (processi) o i loro risultati (prodotti o servizi). Comprende diversi tipi di documenti, quali: norme, specifiche tecniche, codici di pratica, regolamenti e documenti tecnici.
DISCIPLINARE	Documentazione i cui contenuti rispondono a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e depositato presso il MiPAAF ed i competenti servizi dell'Unione Europea.
ISPETTORE (O AUDITOR)	Persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la competenza per effettuare una verifica ispettiva (o audit)
OPERATORE	Società, azienda, operatore, fornitore di prodotto certificato, ditta, impresa, associazione, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione, che richiede/ottiene la certificazione di prodotto.
PIANO DEI CONTROLLI	Documento redatto da CCPB per ogni prodotto DOP e IGP oggetto di controllo di conformità a quanto previsto e dettagliato nelle istruzioni emesse dal MiPAAF. Il piano di controllo comprende anche lo Schema di Controllo del prodotto DOP/IGP ed è valutato ed approvato da parte del MiPAAF.
PROVA	Determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione di conformità secondo una procedura.
RAPPORTO DI PROVA	Documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative.

RECLAMO	Contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di CCPB, o relative alle Organizzazioni, o relative ai prodotti coperti da certificazione.
RICORSO	La controversia attivata dall'Organizzazione avversa a decisioni prese da CCPB.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	Dimostrazione che i requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti.
VERIFICA ISPETTIVA (O AUDIT)	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (politiche, procedure e requisiti) sono stati soddisfatti.

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nelle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN 45020, UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 19011 e nei documenti normativi e legislativi cogenti di riferimento applicabili.

1.5. Sigle ed abbreviazioni

ACCREDIA	Sistema nazionale di accreditamento
CCPB	CCPB Srl
DOP	Denominazione di Origine Protetta
EA	European Accreditation
ICQRF	Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi
IGP	Indicazione Geografica Protetta
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
STG	Specialità Tradizionale Garantita

1.6. Organizzazione di CCPB

CCPB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, di una sede nazionale e di sedi regionali, di personale dipendente e di ispettori esterni. Nella sede nazionale operano gli organismi direttivi, e sono svolte tutte le attività di certificazione.
Il personale interno è organizzato nei diversi uffici che dipendono direttamente dall'Amministratore Delegato; gli ispettori esterni svolgono la loro attività nell'ambito di un rapporto di prestazione professionale ed operano sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dell'attività di Controllo e Certificazione.
CCPB utilizza personale qualificato per le attività di controllo e certificazione, per il quale ha definito livelli minimi di competenza, inoltre provvede all'attività di formazione, addestramento ed aggiornamento per garantire sempre alti livelli di professionalità.
Gli organi gestionali di CCPB sono costituiti dal Comitato Salvaguardia Imparzialità che ha il compito di garantire l'oggettività e l'imparzialità dei controlli e delle certificazioni, dal Comitato di Certificazione che ha il compito di deliberare la concessione delle certificazioni, dal Comitato Gestione Ricorsi che ha il compito di esaminare i ricorsi presentati dagli operatori contro le decisioni prese da CCPB. Esistono infine il Comitato degli Standard di produzione biologica che ha il compito di redigere l'omonimo documento.

1.7. Riservatezza

La riservatezza è un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di controllo e certificazione, pertanto tutti coloro che partecipano in qualsiasi misura direttamente o indirettamente alle attività di CCPB sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza.
Il personale interno, i collaboratori esterni e i membri degli organi gestionali e dei comitati di CCPB, sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza a tutela delle informazioni apprese durante l'attività svolta per CCPB.

1.8. Conflitto di interessi

CCPB adotta politiche e procedure che non discriminano o impediscono o limitano l'accesso ai propri servizi di controllo e certificazione, inoltre non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori inseriti negli schemi di controllo e certificazione da essi prescelti.
Il personale coinvolto nell'attività di controllo non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori oggetto di valutazione ed, inoltre, non svolge alcuna attività che sia in contrasto o che collimi con quelle degli operatori medesimi.
Il personale e i collaboratori esterni coinvolti nei processi decisionali, non svolgono alcuna attività che sia in contrasto o che collimi con quelle degli operatori; qualora le persone coinvolte si trovino a dover decidere su questioni attinenti operatori con cui intrattengono rapporti di collaborazione o di qualsiasi altra natura, le medesime si asterranno da qualsiasi giudizio e non prenderanno parte all'istruttoria ed alle conseguenti decisioni. Queste persone sono tenute a firmare un impegno in tal senso, archiviato presso CCPB.
CCPB non produce, né commercializza prodotti agroalimentari. CCPB non influisce in alcun modo su istanze degli operatori che abbiano come scopo la commercializzazione e/o la valorizzazione dei prodotti oggetto di certificazione; a questo scopo non sono praticate tariffe per l'attività di controllo e certificazione discriminanti e tali da promuovere alcuni prodotti e/o alcuni operatori a scapito di altri, né sono pubblicate liste parziali di operatori in possesso di certificati di conformità.

1.9. Contratto per la fornitura del servizio di ispezione e/o certificazione

Il rapporto di fornitura di servizi tra CCPB e l'operatore controllato, è formalizzato mediante sottoscrizione del *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione*.
Con tale sottoscrizione, l'operatore affida a CCPB l'esecuzione delle prestazioni inerenti il controllo e la certificazione di prodotti, come previsto dalla legislazione vigente e come esplicitato nel presente regolamento.
Il contratto, qualora ricevuto dall'operatore deve essere da questi sottoscritto e rinviato a CCPB. Qualora l'operatore ignori la richiesta, l'iter di ammissione nel sistema di controllo di CCPB non ha corso.

1.10. Tariffe e pagamenti

CCPB deriva le proprie entrate economiche dai proventi dell'attività di controllo e certificazione, versati dagli operatori controllati.
Le tariffe applicate sono quelle stabilite nei Tariffari allegati ad ogni Piano di controllo di ogni specifico prodotto DOP/IGP, approvati dal MiPAAF.
Il Tariffario dettaglia i criteri di calcolo delle tariffe permettendo all'operatore di comprendere con chiarezza il costo da sostenere in base alle caratteristiche specifiche della propria categoria.
Qualora l'Organizzazione non rispetti gli obblighi di pagamento, CCPB provvede alle operazioni di recupero del credito nell'arco dei tre mesi successivi alla scadenza. Scaduto tale periodo, CCPB emette un sollecito tramite lettera a/r o altro mezzo equivalente, contenente l'invito a regolarizzare la situazione in essere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
In caso di mancato pagamento da parte dell'operatore, si provvede a dare comunicazione all'Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari.

1.11. Recesso e risoluzione del contratto

L'operatore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal sistema di certificazione di CCPB; tale decisione comporta la risoluzione del contratto. Per farlo l'operatore deve inviare una comunicazione, tramite e-mail oppure a firma del titolare e/o legale rappresentante, con la quale informa della sua intenzione di uscire dal sistema di certificazione. La risoluzione del contratto, implica l'interruzione del servizio di controllo e certificazione, a far data della relativa comunicazione, ed il conseguente divieto di utilizzo della certificazione eventualmente già concessa (cfr. successivi punti 2.11 e 2.12).

1.12. Disponibilità di informazioni al pubblico e alle Organizzazioni

CCPB s'impegna a rendere disponibili le informazioni riguardanti la propria struttura direttiva, gli schemi di controllo e certificazione, le procedure di controllo e di certificazione, le tariffe applicate, e le procedure relative ai ricorsi ed agli appelli.

Tali informazioni sono contenute sul *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione* e nel presente regolamento; questi documenti sono inviati a tutte le Organizzazioni e a chi ne fa richiesta e possono essere pubblicati sul sito web di CCPB (www.ccpb.it).
CCPB s'impegna a comunicare agli operatori gli aggiornamenti alle informazioni di cui sopra, al campo normativo e alle Norme o documenti tecnici di riferimento per lo schema di controllo e certificazione di CCPB, anche tramite lettere circolari, pubblicazione di newsletter, pubblicazioni sul sito web ed ogni altro mezzo ritenuto utile allo scopo di raggiungere l'utenza interessata; l'inoltro di tali aggiornamenti è fatto nei tempi consoni al contenuto delle comunicazioni stesse.

1.13. Lingua utilizzata

La lingua utilizzata nel rapporto di erogazione dei servizi di controllo e certificazione è l'italiano; tuttavia CCPB potrà emettere i certificati di conformità in due lingue (italiano e inglese) e in casi particolari, potrà accettare rapporti di verifica redatti da altri organismi, purché in lingua italiana e/o inglese. Quando necessaria, la traduzione di certificati o di rapporti di ispezione da altre lingue diverse dall'inglese, all'italiano e viceversa, è a carico dell'operatore interessato.

SEZIONE 2. – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

2.1. Informazioni

A fronte di specifiche richieste provenienti dagli operatorio interessati, CCPB fornisce le informazioni necessarie alla comprensione del sistema di controllo prescelto e degli adempimenti previsti per l'ottenimento della certificazione di conformità.
Nello specifico CCPB rende disponibili i seguenti documenti:
- Materiale informativo sulle attività di CCPB;
- Modulo di domanda di accesso al sistema di controllo specifico;
- Tariffario specifico;
- Piano dei controlli e suoi allegati;
- Copia del presente Regolamento;
- Copia del *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione*.

2.2. Domanda di accesso

L'accesso al sistema di controllo da parte dell'Organizzazione interessata avviene attraverso la compilazione, la sottoscrizione e l'invio a CCPB dei seguenti documenti:
- Domanda di accesso al sistema di controllo specifico (inclusi gli eventuali allegati richiesti);
- *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione*.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Titolare dell'Organizzazione ed inviati a CCPB. Il contratto deve essere spedito in originale.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni aggiuntive possono essere inserite nella domanda di accesso al sistema di controllo.
CCPB, valutata la completezza e la correttezza dei documenti presentati e dei dati in essi contenuti, trasmette per iscritto l'accettazione della domanda di accesso al sistema di controllo attraverso una comunicazione scritta specifica entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento o nei tempi previsti dal Piano dei controlli applicabile se diversamente specificato.

2.3. Verifica Ispettiva iniziale

Il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva contatta il referente aziendale allo scopo di fissare un appuntamento per l'esecuzione della verifica ispettiva iniziale, con un preavviso di circa 15 giorni, che possono essere ridotti in funzione delle necessità dello specifico Piano dei controlli approvato dall'Autorità competente.
Il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere costituito da un solo componente, che ha la funzione di Responsabile, e può comprendere anche eventuali Osservatori, Ispettori Supervisori e Ispettori in addestramento.
La programmazione dell'attività di verifica ispettiva tiene conto dei criteri stabiliti nel Piano dei controlli applicabile e del Disciplinare specifico.
L'Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Verifica Ispettiva:
- Assistenza durante le fasi della verifica ispettiva;
- Accesso in condizioni di sicurezza ai siti ed ai processi produttivi oggetto di certificazione;
- Disponibilità dei documenti del sistema di gestione del prodotto e delle registrazioni previste dal sistema di gestione del prodotto e dai Documenti Normativi di riferimento.

Le medesime garanzie devono essere assicurate agli Ispettori degli Organismi di Accreditamento di CCPB (es. ACCREDIA) che affiancano il Gruppo di Verifica Ispettiva. Eventuali inadempienze in relazione ad accesso ai siti, processi e documenti comportano la mancata concessione della certificazione.
La verifica ispettiva prevede la riunione iniziale con la Direzione dell'Organizzazione, lo svolgimento della verifica di conformità dei documenti aziendali, delle registrazioni e dei processi produttivi, l'eventuale campionamento di prodotti e la riunione finale.
La riunione iniziale del Gruppo di Verifica Ispettiva con la Direzione dell'Organizzazione, ha lo scopo di:
- Illustrare le procedure ed i criteri utilizzati per la conduzione della verifica;
- Identificare il rappresentante dell'Organizzazione incaricato di fungere da interfaccia con il Gruppo di Verifica Ispettiva;
- Chiarire eventuali dubbi.

La verifica è condotta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, delle prove, dei luoghi, dei documenti e delle registrazioni. Eventuali consulenti dell'Organizzazione possono assistere alla Verifica Ispettiva, esclusivamente in veste di osservatori; a loro è concessa la facoltà di intervenire quando chiamati in causa da uno dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva.
Ai fini della raccolta di eventuali evidenze necessarie a supporto di conformità e/o di non conformità, l'operatore deve inoltre garantire la possibilità di tale raccolta a mezzo copiatura, fotocopiatura o fotografia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Le modalità di acquisizione delle evidenze e lo stato di conformità sono quelli definiti nel Disciplinare e nel Piano dei controlli di riferimento.
Al termine delle attività il Gruppo di Verifica Ispettiva redige il Rapporto della verifica stessa e lo presenta nel corso della riunione finale ai rappresentanti dell'Organizzazione, allo scopo di illustrarne i contenuti ed in particolare le eventuali Non Conformità emerse. L'Organizzazione può chiedere chiarimenti in relazione ai risultati e qualora lo ritenesse opportuno può verbalizzare eventuali riserve nel rapporto stesso.
Il rapporto di verifica ispettiva, completo di eventuali allegati, dopo essere stato sottoscritto negli appositi spazi dai componenti del Gruppo di Verifica e per accettazione, dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato in copia all'Organizzazione stessa.
Il Rapporto di Verifica Ispettiva è da ritenersi confermato se CCPB a seguito del riesame dello stesso, non comunica variazioni e/o rettifiche delle risultanze, entro venti giorni lavorativi dal suo rilascio, o nei tempi previsti dal Piano dei controlli applicabile se diversamente specificato.
L'Organizzazione deve trasmettere al CCPB entro i termini stabiliti dallo Piano dei controlli applicabili e con le modalità ivi previste le proposte e/o le azioni correttive relative alle non conformità emerse.
L'Organizzazione deve rispettare quanto definito nel Piano dei controlli e documenti collegati per quanto riguarda la gestione delle eventuali non conformità e delle corrispondenti azioni correttive.

2.4. Prove e Controlli di Conformità di Prodotto

Le prove di conformità sono pianificate ed eseguite secondo quanto stabilito dai Piani di Controllo di riferimento, in termini di numerosità, tipo di ricerche, tipologia di matrice (es. matrici vegetali, prodotti agricoli, materie prime, ingredienti, prodotti semilavorati, prodotti finiti) luoghi di prelievo, metodi di campionamento e di prova.
Le prove di conformità possono essere eseguite prima, durante o dopo l'attività di verifica ispettiva presso i siti operativi.
Ogni attività di campionamento e di prelievo va effettuata alla presenza del legale rappresentante dell'azienda o di un suo delegato.
Nel caso in cui non siano definite modalità di campionamento del prodotto specifiche nei Piani di Controllo, il Gruppo di Verifica Ispettiva esegue il campionamento suddividendo ogni singolo campione in tre aliquote, di cui una è inviata al Laboratorio di prova, una è conservata da CCPB come contro campione ed una è consegnata al rappresentante dell'Organizzazione come secondo contro campione. Al termine del campionamento il componente il Gruppo di Verifica Ispettiva o incaricato del campionamento, redige il Verbale di Prelievo campione che deve essere sottoscritto anche dal rappresentante dell'Organizzazione, per conferma dell'applicazione del metodo di campionamento previsto nel piano di controllo di riferimento.
CCPB farà eseguire le prove e gli accertamenti previsti dal Piano dei controlli in sub-appalto a Laboratori presso i quali le prove di interesse siano accreditate del sistema di accreditamento europeo, in accordo con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Nel caso in cui non fossero disponibili laboratori in grado di garantire questo tipo di prove accreditate, CCPB individuerà i laboratori competenti sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità competente.
Le prove sono considerate concluse positivamente quando, dall'esame dei relativi Rapporti non emergono non conformità rispetto ai requisiti dei Documenti Normativi di riferimento, tenendo conto anche dei criteri di accettabilità dei risultati.
Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti stabiliti, CCPB adotta le procedure definite nel Piano dei controlli corrispondente, e qualora non definito comunica i risultati emersi all'Organizzazione e la possibilità di fare ripetere la prova da un Laboratorio accreditato in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Qualora l'Organizzazione decida di ripetere la prova deve esercitare tale diritto nei tempi e con le modalità stabilite dal Piano dei controlli applicabile.
Il risultato della seconda prova viene considerato definitivo e non si procede ad ulteriori prove.

Nel caso in cui l'Organizzazione accetti il risultato della prima prova, oppure quando la seconda prova attesti la non conformità del prodotto, CCPB mette in atto quanto definito nel Piano di Controllo applicabile.
Le spese delle controanalisi sono a carico della parte soccombente.
I risultati delle prove di conformità sono resi disponibili all'Organizzazione.
I controlli di conformità del prodotto sono eseguiti dal personale ispettivo di CCPB durante le verifiche ispettive di sorveglianza e campionamento oppure solo di campionamento se previsto dai Piano dei controlli applicabile.

2.5. Classificazione e gestione dei rilievi

CCPB applica quanto definito nei Piani di Controllo applicabili, in relazione alla classificazione dei rilievi riscontrati nell'ambito dell'attività di controllo.
In particolare CCPB si attiene a quanto definito nei Piani di Controllo e documenti allegati per quanto riguarda le tipologie di rilievo previsto per ogni tipo di requisito sia in fase di valutazione documentale, sia in fase di verifica ispettiva che di prove di prodotto.
La verifica dell'attuazione delle azioni correttive avviene normalmente nell'ambito della prima verifica ispettiva utile, se non diversamente disposto nel Piano dei controlli applicabile.
In ogni Piano dei controlli sono stabilite le modalità di comunicazione dei rilievi all'Autorità competente.

2.6. Concessione della certificazione

La Funzione Tecnica Deliberante di CCPB, costituita da specifici Comitati di Certificazione incaricati dall'Amministratore Delegato, dopo avere esaminato e valutato, decide e delibera in merito all'ammissibilità nel sistema dei controlli e alla successiva certificazione.
La Funzione Tecnica Deliberante, al fine di valutare correttamente la pratica, può richiedere all'Organizzazione chiarimenti o documentazione aggiuntiva.
Il pronunciamento positivo comporta l'inserimento nell'elenco delle aziende controllate e/o l'emissione del certificato di conformità.

2.7. Sorveglianza

CCPB effettua l'attività di sorveglianza tramite verifiche ispettive e prove di conformità sul prodotto, secondo quanto stabilito nel Piano dei controlli di riferimento.
Le modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive e del campionamento per l'effettuazione delle prove di conformità del prodotto sono le stesse descritte in fase di Valutazione iniziale.
CCPB si riserva inoltre di eseguire Verifiche ispettive non programmate a seguito di:

- uso non conforme del certificato o documento analogo;
- ricevimento di reclami o segnalazioni relativi al prodotto certificato, ritenuti particolarmente significativi;
- necessità di valutare l'attuazione di azioni correttive relative a non conformità gravi;
- secondo la casistica definita nel Piano dei controlli e/o Schema dei controlli di riferimento;
- richiesta di Autorità Competente, o di Organismi di Accreditamento di CCPB.

CCPB comunica all'Organizzazione l'eventuale necessità di eseguire verifiche ispettive non programmate.

2.8. Obblighi dell'Organizzazione

L'Organizzazione in possesso del certificato di conformità si impegna nei confronti di CCPB a:

- Mantenere la conformità del sistema di gestione del prodotto ed il prodotto stesso al Disciplinare e Piano di controllo applicabile;
- Fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata;
- Non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito a CCPB;
- Non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte di CCPB non corrette o non autorizzate;
- Cessare di utilizzare a seguito della sospensione o revoca della certificazione tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti;
- Restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di CCPB;
- Utilizzare la certificazione unicamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche norme di riferimento;

- Comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;
- Comportarsi conformemente alla prescrizione di CCPB, facendo riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazioni, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità;
- Mantenere attiva la procedura dei reclami attraverso la registrazione e gestione di eventuali reclami ricevuti da clienti sul prodotto oggetto di certificazione;
- Mantenere una corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto oggetto di certificazione e separazione da prodotto di altra classe;
- Conservare i campioni di prodotto ottenuto, se espressamente richiesto da CCPB, al fine di eseguire prove di conformità;
- Identificare adeguatamente e gestire il prodotto riconosciuto non conforme, sia in fase di autocontrollo che durante le attività di verifica ispettiva di CCPB, adottando eventuali misure richieste da CCPB, incluso il richiamo del prodotto stesso;
- Gestire adeguatamente le non conformità gravi e lievi;
- Attuare le azioni correttive relative alle non conformità accettate da CCPB entro i tempi definiti;
- Consentire l'accesso ai siti produttivi, ai processi, ai documenti oggetto di verifica agli Ispettori, Osservatori ed Esperti incaricati da CCPB e dagli Organismi di Accreditamento di CCPB. In caso di irreperibilità o indisponibilità dell'operatore o di un suo delegato a presenziare alla verifica ispettiva, si procede come al successivo punto 2.10.
- Comunicare qualsiasi segnalazione dell'Autorità Pubblica in relazione ad inadempienze alla Normativa cogente;
- Comunicare eventuali coinvolgimenti in processi giudiziari conseguenti a leggi sulla responsabilità di prodotto o violazioni delle leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- Inviare a CCPB la documentazione e le informazioni previste nel disciplinare e nel Piano dei controlli applicabili.

Tali impegni sono assunti dall'operatore con la sottoscrizione del *Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione*.
A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra citate, CCPB in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, si riserva di adottare le azioni del caso.

2.9. Modifiche alle condizioni di certificazione

Qualora CCPB, a seguito di modifiche del quadro normativo e legislativo relativo al funzionamento degli Organismi di Certificazione apporti cambiamenti al Sistema di Controllo, si impegna ad informare tutte le Organizzazioni.
Le modifiche al Disciplinare e al Piano dei controlli possono essere comunicate alle Organizzazioni da parte del Consorzio di Tutela.

2.10. Sospensione, riduzione e revoca della certificazione

La certificazione può essere sospesa, ridotta o revocata secondo quanto definito nei Piani di Controllo e dagli schemi di controllo applicabili. In caso di irreperibilità o indisponibilità dell'operatore o di un suo delegato a presenziare alla verifica ispettiva, l'ispettore CCPB o l'ufficio certificazione CCPB inviano raccomandata a/r o PEC indicando giorno, ora e luogo dell'appuntamento per procedere alla verifica ispettiva. Il mancato accesso ai campi e/o alle strutture e/o alla documentazione è tale da pregiudicare l'applicazione del Piano dei controlli, sia ordinario che rinforzato e pertanto comporta l'immediata esclusione dal prodotto dal circuito della DOP/IGP/STG. Qualora la fattispecie non venga esplicitamente trattata nello schema dei controlli applicabile, CCPB, dopo aver comunicato la decisione all'operatore e decorsi i termini del ricorso, informa l'ICQRF competente per territorio. L'operatore rimane nel sistema di controllo fino a pronunciamento dell'ICQRF sull'esclusione ma perde il diritto alla certificazione su licenza. Se presente, il certificato viene sospeso;

2.11. Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione, inviando a CCPB una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare.
Qualora l'Organizzazione rinunci nel periodo che intercorre fra l'accettazione della domanda e l'emissione del certificato, la stessa è tenuta a corrispondere a CCPB, oltre alla quota per la presentazione della

domanda così come da tariffario, i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell'arrivo a CCPB della comunicazione della rinuncia.
Nel caso l'archiviazione della pratica di certificazione avvenga prima dell'emissione del certificato o dell'iscrizione nell'elenco degli operatori attivi, l'Organizzazione richiedente la certificazione deve corrispondere a CCPB i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell'archiviazione.
Nei Piani dei controlli ove l'operatore può esercitare il diritto di non presentare conferma di domanda per la certificazione per un anno, la mancata presentazione della medesima nei termini previsti dal Piano dei controlli applicabile per il secondo anno consecutivo costituisce rinuncia alla certificazione.

2.12. Cessazione dell'uso della certificazione

L'Organizzazione deve cessare l'uso della certificazione e, quindi, anche ogni forma di uso del marchio e della pubblicità in caso di sospensione, revoca e rinuncia.

2.13. Gestione dei reclami

L'Organizzazione deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile a CCPB in occasione dei controlli ispettivi.

2.14. Ricorsi

L'operatore può presentare ricorso contro decisioni prese da CCPB, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui trattasi. Il ricorso va inviato, con lettera raccomandata a/r o Pec, all'Amministratore Delegato di CCPB; deve contenere le motivazioni e i punti essenziali per i quali si ritiene di poter contestare la decisione di CCPB, e devono essere allegati tutti i documenti a sostegno e a prova della tesi presentata.
Ricevuto il ricorso, l'Amministratore Delegato di CCPB lo invia al Presidente del Comitato Gestione Ricorsi che, convoca il Comitato. Il Comitato decide in prima seduta ed in modo inappellabile all'interno della struttura di controllo entro 30 giorni dal ricevimento.
Al termine dell'esame del ricorso, il Comitato Gestione Ricorsi invia una comunicazione scritta a tutte le parti interessate, contenente l'esito dell'esame. Le spese del ricorso seguono la soccombenza.

SEZIONE 3. – USO DEI MARCHI E DEI CERTIFICATI

Il marchio CCPB non può essere utilizzato nell'etichettatura del prodotto DOP e IGP, nel relativo materiale pubblicitario cartaceo e/o telematico, sulle relative confezioni e sugli imballaggi del prodotto e sui siti internet aziendali.
Le Organizzazioni che utilizzano i marchi comunitari previsti per i prodotti agroalimentari di qualità, sono tenute al rispetto di quanto indicato nel merito nei rispettivi regolamenti applicabili. L'utilizzo dei marchi comunitari, dei loghi delle singole denominazioni e di tutte le diciture presenti nel Disciplinare per l'identificazione e la presentazione dei prodotti agroalimentari di qualità.

I certificati di CCPB possono essere riprodotti dalle Organizzazioni certificate per scopi commerciali a condizione che la loro riproduzione sia completa, garantendo nel contempo che tale duplicazione non induca in inganno il cliente o il consumatore.
Ove i Piani dei controlli applicabili non prevedano esplicitamente l'emissione di un certificato, CCPB provvede all'emissione di un documento analogo.